



Università degli Studi di Palermo

Direzione Amministrativa

Interrogazione presentata nella seduta del
Senato Accademico del 19 novembre 2007

Risposta presentata nella seduta del Senato
Accademico del 3 dicembre 2007

*ricerchiate al Senato
del 15.1.2008*

INTERROGAZIONE della senatrice Barbara Puccio (SEDUTA 19.11.2007)

Al Magnifico Rettore
Al Direttore Amministrativo
e p c, ai Signori Senatori

1) Il contratto di lavoro del Comparto Università (art. 30 co. 8) prevede che le Amministrazioni favoriscono la partecipazione del personale alle attività delle associazioni di volontariato; la legge quadro sul volontariato (L.n. 266/91); la legge del 24.02.1992 n. 225 (art. 2 co.1 e 2) "Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile"; il decreto del Presidente della Repubblica del 08.02.2001 n. 194 (art. 9 co.1, 4) e successive modifiche ed integrazioni. Si chiede a questa Amministrazione di attivare una procedura amministrativa per garantire ai lavoratori, coinvolti in attività già menzionate, i diritti spettanti.

2) La attuale normativa prevede che l'accesso alla professione infermieristica possa avvenire dopo il superamento degli esami e la acquisizione di un diploma di laurea di durata triennale in infermieristica.

Antecedentemente a questa normativa, l'accesso avveniva tramite il conseguimento di un Diploma Universitario di infermiere professionale di durata triennale ed il cui requisito di accesso, oltre al superamento di una prova selettiva in quanto a numero chiuso, era quello della ammissione al terzo anno di scuola media superiore.

Oltre un centinaio di unità di personale infermieristico in possesso del regolare Diploma Universitario di Infermiere Professionale ed alcuni anche di Certificato di abilitazione alle funzioni direttive (Capo Sala) con incarico attribuito dal Consiglio di Amministrazione dell'Università di Palermo sin dal 1980 ed "in servizio quindi da oltre un ventennio presso il Policlinico prima ed AOUP recentemente, hanno ritenuto opportuno di adeguarsi alla attuale normativa, conseguendo, negli anni scolastici 2005/2006 e 2006/2007, il diploma di scuola Media Superiore con il precipuo obiettivo di Iscriversi al Corso Integrativo di Laurea in Infermieristica.

In aderenza a quanto previsto dal precedente corso integrativo bandito dalla Università di Palermo e utilizzando di questo uno specifico modello, il personale ha, intorno al mese di novembre 2006, inoltrato formale richiesta, al Presidente del Corso di Laurea, di attivazione di una ulteriore edizione del *Corso integrativo per il conseguimento della Laurea in Infermieristica previo riconoscimento degli studi sia del Diploma Universitario di Infermiere sia del titolo equipollente.*

Per quanto sopra esposto, si chiede di voler attivare tale corso.

In fede,

dott.ssa Barbara Puccio

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'B. Puccio', written in a cursive style.

PUNTO 1

In relazione all'interrogazione della senatrice Barbara Puccio con la quale viene richiesto a questa amministrazione di "attivare una procedura amministrativa per garantire ai lavoratori coinvolti in attività di volontariato i diritti spettanti", si rappresenta quanto segue.

Preliminarmente, al fine di definire quali siano i *diritti spettanti* al dipendente universitario che svolga attività di volontariato presso associazioni riconosciute ai sensi della normativa vigente, appare opportuno un breve richiamo alle norme di legge e contrattuali che disciplinano la materia e che sono state correttamente indicate, peraltro, nel testo dell'interrogazione.

L'art. 30, comma 8, del CCNL vigente del comparto dei dipendenti dell'Università, nel disciplinare la materia dei "permessi retribuiti", prevede che "*nell'ambito delle disposizioni previste dalla legge 11 agosto 1991 n.266, nonché del regolamento approvato con D.P.R. 21 settembre 1994, n.613 per le attività di protezione civile, le amministrazioni favoriscono la partecipazione del personale alle attività delle Associazioni di volontariato mediante idonea articolazione degli orari di lavoro*".

La disposizione contrattuale sopra citata, quindi, opera un espresso richiamo alle disposizioni previste dalla legge quadro sul volontariato (la legge n.266/91) e a quelle contenute nel DPR n.613 del 21 settembre 1994 che regolamentava, in particolare, la "partecipazione delle associazioni di volontariato nelle attività di protezione civile".

Corre l'obbligo di precisare che il citato DPR n. 613 del 21/09/1994 è stato espressamente abrogato dall'art. 16 del DPR 8 febbraio 2001, n.194 che, pertanto, contiene la normativa che oggi regola la "nuova disciplina della partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile".

Occorre, quindi, procedere ad un **esame differenziato dei diritti spettanti al lavoratore dipendente** che svolga attività di volontariato operando un necessario distinguo fra quelli derivanti dalla legge quadro (**legge n. 266/91**) e quelli previsti dal **D.P.R. 8 febbraio 2001, n.194**.

In relazione alla prima categoria, **l'art. 17 della legge n.266/91**, nel disciplinare la "**Flessibilità nell'orario di lavoro**", prevede che "*i lavoratori che facciano parte di organizzazioni iscritte nei registri di cui all'art. 6, per poter espletare attività di volontariato, hanno diritto di usufruire delle forme di flessibilità di orario di lavoro o delle turnazioni previste dai contratti o dagli accordi collettivi, compatibilmente con l'organizzazione aziendale*".

Dalla lettura della norma contenuta nella legge quadro (Art.17) e della norma contrattuale (art.30, comma 8) si evince, pertanto, che il dipendente universitario, appartenente ad associazioni di volontariato registrate ai sensi dell'art. 6 della legge 266/91, per poter espletare attività di volontariato possa far valere, nei confronti dell'Amministrazione, il **solo diritto a fruire di una particolare articolazione degli orari di lavoro**.

Pertanto il dipendente potrà richiedere all'Amministrazione, con apposita istanza, ai sensi dell'art. 30 comma 8 del CCNL vigente, una diversa articolazione dell'orario di servizio giornaliero e, nell'ipotesi in cui l'attività di volontariato debba essere espletata nel corso di un'intera giornata lavorativa, potrà chiedere di assentarsi dal servizio **con obbligo di recupero delle ore di lavoro non prestate**.

E' esclusa, pertanto, qualsiasi possibilità di poter fruire di ore o giornate di permesso retribuite e, quindi, non recuperabili, per lo svolgimento di attività di volontariato ai sensi della legge quadro.

Al contrario, in riferimento alla seconda categoria, **l'art. 9 , comma 1 , del DPR 8 febbraio 2001, n.194** prevede, per i volontari aderenti ad organizzazioni di volontariato inseriti nell'elenco nazionale dell'Agenzia di protezione civile (*art. 2 , comma3*) impiegati in attività di soccorso ed assistenza in vista o in occasione di calamità naturali, catastrofi od altri eventi che , per intensità ed estensione, debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari (*vedasi l'art.3 , lett. c) legge 24 febbraio 1992 n.225 istitutiva del servizio nazionale della protezione civile*) l'obbligo, da parte del datore di lavoro, di mantenimento del posto e del trattamento economico e previdenziale per un periodo non superiore a trenta giorni consecutivi e fino a novanta giorni nell'anno che può essere esteso a sessanta giorni consecutivi e fino a centottanta giorni all'anno in occasione di eventi per i quali è dichiarato lo stato di emergenza nazionale.

Pertanto in tale ipotesi, come anche nei casi di attività di pianificazione, di simulazione di emergenza e di formazione teorico pratica per le quali il beneficio del mantenimento del posto e del trattamento economico e previdenziale si applica per un periodo non superiore a dieci giorni continuativi e fino a trenta giorni nell'anno (art. 9, comma 4) , **il dipendente vanta un diritto a fruire di giornate di permesso retribuite** nella misura sopra indicata, sempre che sussistano tutte le altre condizioni previste dalla complessa normativa in materia.

In tali casi l'Amministrazione, ai sensi dell'art. 9 comma 5 del DPR 8 febbraio 2001, n.194, potrà richiedere il rimborso delle somme anticipate corrispondenti agli emolumenti versati al lavoratore legittimamente impegnato come volontario.

Da quanto sopra esposto, ne consegue che questa Amministrazione **già garantisce i diritti spettanti ai dipendenti impegnati in attività di volontariato** pur sempre nel rispetto della normativa vigente che prevede un diverso trattamento per la semplice attività di volontariato - per la quale è prevista la sola flessibilità dell'orario di lavoro - e per quella che si sostanzia in attività di soccorso ed assistenza in vista o in occasione di calamità naturali, catastrofi od altri eventi che , per intensità ed estensione, debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari per la quale è prevista la concessione di giornate di permesso retribuito.